

Neutralità, requisito-chiave di chi attesta il risanamento

di **Alessandro Danovi,**
Federico Diomeda,
Alberto Quagli
e **Patrizia Riva**

La riforma della legge fallimentare ha introdotto tra i soggetti coinvolti nella gestione delle procedure concorsuali la figura dell'esperto incaricato dell'attestazione del piano di risanamento o del piano concordatario, predisposti dal debitore. Compiti e responsabilità dell'attestatore, brevemente definiti dalla norma, hanno ottenuto ulteriore precisazione con la riforma del 2012, che ha introdotto il reato di falso in attestazioni.

La sinteticità anche di tale disposizione ha indotto a una diffusa esegesi, in attesa che si consolidi una significativa giurisprudenza di merito. Il 5 settembre scorso sono stati approvati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili i «Principi di Attestazione dei Piani di Risanamento», pubblicati a cura del gruppo di studio dell'Accademia Italiana di Economia Aziendale (Aidea), Associazione degli analisti finanziari (Andaf), Istituto di ricerca dei dottori commercialisti e esperti contabili (Irdcec), Associazione professionisti del risanamento d'impresa (Apri) e dell'Osservatorio sulla crisi e risanamento delle imprese (Ocri) delle Università Bocconi e di Bergamo.

Uno dei temi più critici è il limite dell'operato dell'attestatore in riferimento alle precedenti condotte degli organi sociali. In particolare, se l'attestatore si debba fare in qualche modo parte diligente nella "generazione di attivo ulteriore" riveniente da azioni di responsabilità esercitate in sede di concordato, come ipotizzato anche sul Sole 24 Ore del 29 settembre scorso, a proposito di responsabilità degli organi sociali per *mala gestio*, di risarcimento del danno in pendenza di concordato pre-

ventivo e di preconcordato. Sul punto, i Principi di Attestazione ai paragrafi 4.8 «Neutralità dell'attestatore rispetto alle vicende societarie» e 4.9 «Valutazione delle attività pregresse degli organi sociali» prevedono esplicitamente (par. 4.8.4) che «l'Attestatore non deve ricercare le informazioni che ineriscono all'eventuale sussistenza di "atti in frode" di cui all'articolo 173 l.f.». Il tema, pur certamente rilevante nell'economia di una proposta di soluzione della crisi, non è significativo rispetto all'oggetto delle valutazioni dell'Attestatore, che riguardano esclusivamente la fat-

PROCEDURE «DOC»

Nei «Principi di Attestazione» adeguato bilanciamento tra le responsabilità dei professionisti

tibilità del Piano come proposto dal debitore».

Parimenti (par 4.9.1 e 4.9.2) «l'Attestatore non è tenuto a esprimere giudizi circa l'esperibilità di eventuali azioni di responsabilità nei confronti degli organi di amministrazione e di controllo della società, salvo che le stesse non siano esplicitamente previste o menzionate nel Piano. La legge fallimentare, infatti:

a) chiede all'Attestatore esclusivamente il giudizio sulla veridicità della base dati del piano e sulla fattibilità del piano;
b) non chiede all'Attestatore di esprimersi sulle vicende passate dell'azienda o di svolgere la differente attività di ricerca frodi, né attribuisce all'Attestatore i pieni poteri di indagine a tale fine necessari».

I Principi riconoscono che «non è compito dell'Attestatore, ma del Commissario giudiziale, individuare e/o prevenire

atti distrattivi o depauperativi del patrimonio del debitore», enfatizzando la diversità di ruoli che la legge ha posto, descrivendo compiti e mezzi dell'attestatore e compiti e mezzi del Commissario Giudiziale.

È possibile che l'attestatore durante le sue verifiche venga a conoscenza di fatti e circostanze potenzialmente rilevanti ai fini di azioni di responsabilità, ma tali fenomeni hanno rilevanza diretta unicamente se parte dell'attivo concordatario è già proposto come riveniente dal risultato di simili azioni, ovvero qualora l'attestatore giudichi che tali circostanze impediscano la corretta esecuzione del suo lavoro di attestazione. In quest'ultimo caso valuterà se rilasciare attestazione negativa o giungere alla rinuncia all'incarico.

Uno dei punti cardine del ruolo dell'attestatore è, infatti, la sua neutralità e indipendenza, sicché (par 4.5.10) «l'Attestatore non deve modificare il Piano predisposto dall'azienda, essendo chiamato a verificare la veridicità dei dati e la sua fattibilità/attuabilità».

L'enunciato è diretta conseguenza della logica del legislatore che ha creato una colleganza fra il piano proposto dal creditore, l'attività dell'attestatore (che deve giudicarne veridicità e fattibilità) e il ruolo del Commissario e degli altri Organi di giustizia, ma in una chiara suddivisione dei ruoli. Non sarebbe possibile eseguire il compito di attestazione se non attenendosi al contenuto del piano e astenendosi (di logica conseguenza) da ogni possibile attività che ne modifichi il contenuto. Viceversa, l'Attestatore perderebbe il suo requisito fondamentale di terzietà venendo a oscillare tra l'attrazione del debitore e quella degli organi della procedura, con un'inevitabile compressione dell'importanza del suo ruolo.